



## Osservazioni modifica decreto alternanza scuola lavoro

Rileviamo che molte delle modifiche necessarie al decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005 implicherebbero cambiamenti all'art 4 della legge 53/03 .

In coerenza a quanto a suo tempo segnalato dalla FLC, ribadiamo che le modifiche del decreto debbano riguardare a nostro giudizio i seguenti punti:

- necessità di esplicitare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
- Va cancellata l'espressione "intera formazione" in alternanza, che prefigura l'ipotesi di un percorso formativo parallelo. La FLC CGIL considera l'alternanza scuola lavoro una metodologia didattica che, alla stessa stregua di altre, deve essere a disposizione delle singole istituzioni scolastiche che, nell'esercizio dell'autonomia didattica, decidono se e come adottarla. In alcun modo può costituire un ulteriore percorso formativo. Così come delineato nel testo in oggetto, in realtà la dimensione didattico-pedagogica è pesantemente ridotta a favore di quella di un ulteriore, aggiuntivo percorso. Tutto ciò avvalorato ancora di più dal fatto che si fa dipendere l'attività dalla richiesta dell'allievo.
- Attualmente la frequenza è legata all'età dell'allievo (15 anni) e non al percorso didattico; inoltre in riferimento al recente innalzamento dell'obbligo scolastico, l'attivazione dell'alternanza andrebbe più opportunamente spostata al triennio finale.
- Le convenzioni che stipulano le scuole devono vedere il coinvolgimento anche delle parti sociali, in più deve essere esplicitata la piena titolarità della scuola nel percorso formativo formale. La valutazione finale del percorso non può che essere fatta dalla scuola. Il processo formativo non formale in azienda deve costituire riferimento per la valutazione finale.
- Le scuole sono gli unici soggetti titolati alla valutazione e certificazione delle competenze. Per una maggiore spendibilità delle competenze acquisite sarebbe necessario prevedere standard minimi di apprendimento nazionali di riferimento.
- Manca qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra attività d'aula ed attività in azienda. Ne consegue, lo testimoniano le esperienze di sperimentazione di questi anni, che siamo in presenza di tanti percorsi, molto diversi fra loro, per i quali è difficile dire che rispondono ad un criterio minimamente unitario. Ad oggi ci troviamo con un curriculum, nominalmente uguale, ma svolto con orari e modalità organizzative diverse. Per convenzione si stabilisce che sono uguali, ma dentro possono essere molto diversi, persino tra scuola e scuola, visto che le convenzioni si fanno a quel livello. A tal fine, quindi va almeno indicato il

rapporto percentuale tra ore di lezione e ore di lavoro, a favore evidentemente delle prime.

- Per quanto attiene alle caratteristiche delle imprese ospitanti, nulla si dice nel decreto legislativo, rinviando il tutto ad un successivo decreto ministeriale. Noi consideriamo, al contrario, questo aspetto determinante per l'inserimento di ragazzi, in formazione, pensiamo che il decreto deve indicare i requisiti che le aziende ospitanti devono avere, a partire dal rispetto della legalità, delle norme vigenti. Insomma non deve accadere che i ragazzi possano essere inseriti, ad esempio, in aziende colluse con la mafia, che inquinano, che non rispettano le normative fiscali e di sicurezza sul lavoro. Così come vanno definiti parametri relativi al processo e al prodotto aziendale: che valenza formativa possono avere inserimenti in aziende "obsolete"? Su questo punto è opportuno prevedere un raccordo tra le imprese, le loro associazioni e le organizzazioni sindacali, per definire, a livello nazionale, i criteri di riferimento (è dirimente che i criteri siano definiti a questo livello, affinché non accada, che un'azienda con analoghe caratteristiche sia inclusa o esclusa dalla possibilità di ospitare i ragazzi a seconda della regione). Ma anche per definire, a livello regionale, una sorta di albo di aziende potenzialmente ospitanti, da cui attingere per la realizzazione delle esperienze in alternanza.
- Quest'ultimo aspetto è importante anche per rendere fruibile per tutte le istituzioni scolastiche del territorio la disponibilità delle imprese a partecipare a queste esperienze. Infatti, uno dei problemi che spesso si incontrano nella realizzazione dell'alternanza, è il reperimento di aziende disponibili: essa non può dipendere dalle "conoscenze" o da rapporti personali tra la singola scuola e la singola impresa. Tutte le scuole che vogliono realizzare tale tipologia didattica devono essere messe nelle condizioni reali di poterlo fare.
- Le risorse attualmente stanziare risultano insufficienti per sostenere la diffusione di una pratica che ribadiamo deve essere garantita a tutte le istituzioni scolastiche che nell'esercizio della propria autonomia ritengano di adottarla e per tutti gli studenti del corso in cui si decide di inserirla.
- L'utilizzo del personale della scuola non può essere effettuato al di fuori di quanto prestabilito dal ccnl.

Roma, 8 febbraio 2007